

Attualmente la situazione generale dei ricorsi relativi al diritto al pensionamento per il personale della scuola inerenti alla c.d. "quota 96" ovvero al raggiungimento dei 40 anni di contributi è caratterizzato ancora da una forte incertezza rispetto alla titolarità del Tribunale del Lavoro ovvero della Corte dei Conti a conoscere della materia.

Difatti, stupisce che con una sentenza pubblicata solo qualche giorno fa il Consiglio di Stato, 4^a sezione abbia indicato nel Giudice del Lavoro il Tribunale competente a trattare e decidere la controversia sul diritto del personale della scuola a vedersi applicato il termine temporale dell'anno scolastico e non dell'anno solare come previsto dalla normativa Fornero, discostandosi da una precedente sentenza sempre emessa dal Consiglio di Stato, in questo caso la sezione 6^a.

Attualmente le decisioni assunte dalle Corti dei Conti Regionali che hanno aderito al riconoscimento della propria competenza funzionale si sono espresse in modo negativo rispetto alla posizione dei ricorrenti, ritenendo che il termine indicato dalla normativa Fornero alla data del 31 dicembre 2011, sia anche per il personale della scuola un termine invalicabile.

A questo punto, dopo che anche i tentativi di una soluzione politica sembrano al momento in una posizione di stasi, l'unica soluzione è quella attesa dalla decisione della Corte Costituzionale che a seguito dell'Ordinanza di remissione da parte del Tribunale di Siena dovrà decidere sulla legittimità costituzionale o meno della normativa Fornero in relazione alla specificità del personale della Scuola.

L'eventuale decisione negativa o meglio la decisione sulla costituzionalità della normativa Fornero avrà come effetto la conclusione del contenzioso a prescindere anche dal tema sulla competenza di un Giudice ovvero di un altro.

*Nota Ufficio Legale Uil Scuola
a cura di Domenico Naso*